

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 88

42° anno

30 marzo 1999

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>	
1999/C 88/01	Atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi	1
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
1999/C 88/02	Tassi di cambio dell'euro	4
1999/C 88/03	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 15.3. al 19.3.1999 ⁽¹⁾	5
1999/C 88/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	7
1999/C 88/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1462 — TRW/Lucas Varsity) ⁽¹⁾	8
1999/C 88/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1481 — Denso/Magneti Marelli) ⁽¹⁾	9
1999/C 88/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1407 — Bertelsmann/Mondadori) ⁽¹⁾	10
	<i>II Atti preparatori</i>	
		
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
1999/C 88/08	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	11

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

ATTO DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1999

che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi

(1999/C 88/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

visto il progetto preparato dal consiglio di amministrazione previa consultazione dell'autorità di controllo comune di cui all'articolo 24 della convenzione Europol,

considerando che spetta al Consiglio adottare, all'unanimità, le norme generali concernenti la trasmissione di informazioni da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi, tenendo conto delle circostanze menzionate all'articolo 18, paragrafo 3, della convenzione Europol,

HA ADOTTATO LE NORME CHE SEGUONO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti norme, s'intende per:

- a) «Stati terzi», gli Stati non membri dell'Unione europea cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punto 4), della convenzione Europol;
- b) «organismi terzi», gli organismi cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, della convenzione Europol, in appresso denominati:
 - «organismi connessi all'Unione europea», gli organismi cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punti 1, 2 e 3, della convenzione Europol;
 - «organismi non connessi all'Unione europea», gli organismi cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punti 5, 6 e 7, della convenzione Europol;
- c) «accordo», un accordo quale menzionato all'articolo 3 del presente atto;
- d) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare

mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

- e) «trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
- f) «autorità competenti», le autorità cui rimanda l'articolo 5, paragrafo 1, del presente atto.

Articolo 2

Trasmissione di dati personali

1. L'Europol può, alle condizioni stabilite all'articolo 18 della convenzione Europol, trasmettere a Stati o organismi terzi i dati personali nei seguenti casi:
 - a) quando esiste un accordo tra l'Europol e uno Stato o organismo terzo in base a quanto previsto all'articolo 3 del presente atto;
 - b) in via eccezionale, qualora il direttore ritenga assolutamente necessaria la trasmissione di dati
 - per salvaguardare gli interessi fondamentali degli Stati membri in questione nel quadro degli obiettivi dell'Europol,
 - al fine di prevenire un pericolo imminente e di natura criminosa.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1 si terrà conto della legislazione e della prassi amministrativa in materia di protezione dei dati dello Stato terzo e dell'organismo non connesso all'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'autorità responsabile delle questioni di protezione dei dati.
3. Per la trasmissione di dati personali classificati Europol 1, 2 o 3 è necessario un accordo quale menzionato all'articolo 18, paragrafo 6, della convenzione Europol; tale accordo tiene conto delle norme relative alla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol.

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

Articolo 3

Accordi relativi alla trasmissione di dati personali da parte dell'Europol

1. L'Europol può concludere accordi con Stati terzi o organismi terzi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione Europol. Tali accordi debbono contenere disposizioni riguardanti il destinatario dei dati, il tipo di dati da trasmettere e lo scopo perseguito con la trasmissione e l'utilizzazione dei dati.

2. Il Consiglio può stabilire all'unanimità con quali Stati terzi o organismi non connessi all'Unione europea debbano essere negoziati accordi.

Il consiglio di amministrazione può stabilire con quali organismi connessi all'Unione europea debbano essere negoziati accordi.

3. Il direttore dell'Europol, previa consultazione del consiglio di amministrazione e previa autorizzazione all'unanimità del Consiglio, avvia negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi o organismi non connessi all'Unione europea. Nel decidere sull'autorizzazione, il Consiglio tiene conto della condizione menzionata all'articolo 2, paragrafo 2. Oltre alle condizioni menzionate al paragrafo 1, il Consiglio può imporre ulteriori condizioni.

Gli accordi possono essere conclusi soltanto previa approvazione all'unanimità da parte del Consiglio. Tale approvazione deve essere preceduta dal parere dell'autorità di controllo comune, ottenuto tramite il consiglio di amministrazione. La decisione del Consiglio può riguardare uno o più Stati terzi o uno o più organismi non connessi all'Unione europea.

4. Il direttore dell'Europol, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, avvia negoziati per la conclusione di accordi con organismi connessi all'Unione europea. Oltre alle condizioni menzionate al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione può imporre ulteriori condizioni.

Gli accordi possono essere conclusi soltanto previa approvazione del consiglio di amministrazione. Tale approvazione deve essere preceduta dal parere dell'autorità di controllo comune.

Articolo 4

Trasmissione di dati personali sotto la responsabilità del direttore

Il direttore comunica quanto prima al consiglio di amministrazione e all'autorità di controllo comune ogni decisione di trasmissione di dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e la relativa motivazione.

Su richiesta, il direttore trasmette al consiglio di amministrazione e all'autorità di controllo comune ulteriori informazioni quali gli elementi in base ai quali ha proceduto alla valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dallo Stato o organismo/i destinatario/i non connesso/i all'Unione europea, tenendo conto delle circostanze e degli scopi della trasmissione, del tipo e della finalità dei dati.

Articolo 5

Autorità competenti

1. La trasmissione di dati personali da parte dell'Europol a Stati terzi e la ritrasmissione all'interno di tali Stati è limitata alle autorità competenti, in base alla legislazione nazionale, per prevenire e combattere i reati.

2. Nel negoziare gli accordi, l'Europol si adopererà affinché, ove possibile, lo Stato terzo designi un'autorità competente (destinatario iniziale) quale punto di contatto nazionale tra l'Europol e le altre autorità competenti di tale Stato terzo.

3. L'Europol, nel trasmettere dati personali, deve assicurare che il destinatario si impegni a far sì che la ritrasmissione dei dati sia limitata alle autorità competenti e sia soggetta alle stesse condizioni applicate alla trasmissione originaria.

4. Qualora non fosse possibile per uno Stato terzo designare un'autorità centrale competente quale punto di contatto nazionale, gli accordi possono in via eccezionale prevedere la trasmissione diretta di informazioni dall'Europol ad una o più autorità competenti nello Stato terzo in questione.

5. L'Europol trasmette i dati ad una autorità competente di uno Stato o organismo terzo soltanto se tale autorità o organismo accetta di non comunicare i dati in questione ad altri Stati o organismi terzi.

6. La competenza del destinatario dei dati per prevenire e combattere reati è chiaramente menzionata negli accordi conclusi.

Articolo 6

Scopo della trasmissione dei dati personali

1. Qualora nella richiesta di dati personali non siano indicati lo scopo e le motivazioni della trasmissione, tali dati non vengono trasmessi.

La trasmissione di dati personali indicanti l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altri credo nonché relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale, menzionati all'articolo 6 della Convenzione del

Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, è limitata ai casi assolutamente necessari, conformemente al disposto dell'articolo 4.

2. L'Europol, nel trasmettere dati personali ad uno Stato o organismo terzo, assicura che il destinatario si impegni a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

Articolo 7

Rettifica e cancellazione di dati personali

1. L'Europol, nel trasmettere ad uno Stato terzo o organismo terzo dati personali, si assicura che il destinatario si impegni a far sì che questi siano rettificati o cancellati se emerge che essi sono inesatti, inaccurati, non aggiornati o che la trasmissione non avrebbe dovuto aver luogo. Se l'Europol rileva che i dati personali sono inesatti, inaccurati, non aggiornati o che la trasmissione non avrebbe dovuto aver luogo, lo Stato terzo o organismo terzo destinatario dev'esserne immediatamente informato e deve comunicare all'Europol che i dati saranno rettificati o cancellati. Il direttore dell'Europol informa il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune delle proprie attività in tale settore.

2. Gli accordi conclusi devono sancire l'obbligo di rettificare o cancellare i dati conformemente alle modalità di cui al paragrafo 1.

3. L'Europol, nel trasmettere dati personali, assicura che il destinatario si impegni a far sì che questi dati siano cancellati se non sono più necessari per gli scopi perseguiti con la loro trasmissione.

Articolo 8

Responsabilità

Gli accordi conclusi contengono disposizioni appropriate in materia di responsabilità in caso di trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Le presenti norme entrano in vigore il giorno seguente la loro adozione

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. SCHILY

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**29 marzo 1999**

(1999/C 88/02)

1 euro	=	7,4316	corone danesi
	=	325,9	dracme greche
	=	8,955	corone svedesi
	=	0,6615	sterline inglesi
	=	1,0692	dollari USA
	=	1,6185	dollari canadesi
	=	128,78	yen giapponesi
	=	1,5943	franchi svizzeri
	=	8,3635	corone norvegesi
	=	77,8876	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6904	dollari australiani
	=	2,0073	dollari neozelandesi
	=	6,67983	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ *Fonte:* Commissione.

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 15.3. AL 19.3.1999**

(1999/C 88/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1999) 62	CB-CO-99-108-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla facoltà di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro (?)	17.2.1999	15.3.1999	8
COM(1999) 110	CB-CO-99-112-IT-C	Relazione di sintesi delle comunicazioni degli Stati membri relative all'attività e ai risultati dei controlli svolti e alle questioni di principio nel settore delle risorse proprie tradizionali — esercizio 1997 — trasmesso dagli Stati membri	12.3.1999	15.3.1999	27
COM(1999) 124	CB-CO-99-124-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica	12.3.1999	15.3.1999	21
COM(1999) 126	CB-CO-99-117-IT-C	Proposta riesaminata di decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/389/CEE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO ₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (?)	15.3.1999	15.3.1999	9
COM(1999) 100	CB-CO-99-102-IT-C	Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva del Consiglio 92/85/CEE del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (?)	15.3.1999	16.3.1999	50
COM(1999) 105	CB-CO-99-125-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale su un nuovo partenariato Unione europea/America latina all'alba del XXI secolo	9.3.1999	16.3.1999	27
COM(1999) 118	CB-CO-99-123-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che instaura un sistema di duplice controllo per le esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Repubblica di Polonia verso la Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1999	15.3.1999	16.3.1999	14

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1999) 119	CB-CO-99-119-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità prenderà in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1994, in merito alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Repubblica di Polonia verso la Comunità europea	15.3.1999	16.3.1999	17
COM(1999) 120	CB-CO-99-120-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a una strategia per ridurre le perdite delle apparecchiature elettroniche di consumo nella modalità «stand-by» ⁽¹⁾	15.3.1999	16.3.1999	17
COM(1999) 121	CB-CO-99-121-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 ⁽²⁾	15.3.1999	16.3.1999	5
COM(1999) 91	CB-CO-99-097-IT-C	Relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma Media II (1996-2000), per il periodo 1.1.1996-30.6.1998	16.3.1999	17.3.1999	24
COM(1999) 127	CB-CO-99-127-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (diritto di soggiorno) ⁽³⁾	17.3.1999	18.3.1999	30
COM(1999) 128	CB-CO-99-126-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità, degli emendamenti agli allegati alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki) ⁽³⁾	17.3.1999	18.3.1999	15
COM(1999) 130	CB-CO-99-129-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale	18.3.1999	18.3.1999	8
COM(1999) 131	CB-CO-99-130-IT-C	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Expo 2000 Hannover»	18.3.1999	18.3.1999	14

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(1999/C 88/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 1.7.1998**Stato membro:** Regno Unito (Galles)**Aiuto n.:** NN 2/98**Titolo:** Welsh Development Agency (WDA) (Agenzia per lo sviluppo del Galles): regime di garanzie ipotecarie**Obiettivo:** Regionale**Base giuridica:** Welsh Development Act 1975 (as amended)**Bilancio:**

— 1992-1996: 10 Mio di ECU

— Valore stimato dei prestiti per il 1997-1998: 9 Mio di ECU

Intensità dell'aiuto: Circa 1 % ESL**Durata:** Il regime è terminato il 31.3.1998**Data di approvazione:** 22.12.1998**Stato membro:** Paesi Bassi**Aiuto n.:** N 589/A/98**Titolo:** Proroga della tassa sulle emissioni di CO₂**Obiettivo:** Aumentare la tassa**Base giuridica:** Wet belastingen op milieugrondslag**Condizioni:** La Commissione ha considerato che la tassa sull'energia configura una misura fiscale di carattere generale**Data di approvazione:** 20.1.1999**Stato membro:** Spagna (Andalusia)**Aiuto n.:** N 659/98**Titolo:** Sovvenzione all'impresa Sevillana de Electricidad per la realizzazione di un programma di lavori volti a migliorare la sua infrastruttura di energia elettrica in Andalusia**Obiettivo:** Promuovere l'estensione e il miglioramento delle installazioni di distribuzione di energia elettrica in Andalusia**Base giuridica:** Convenio de colaboración entre la Consejería de Trabajo e Industria y la Compañía Sevillana de Electricidad SA, para la realización de la segunda fase del Plan de mejora de la distribución eléctrica en Andalucía (MEDEA)**Bilancio:** 5 369 985 Mio di ESP (32,27 Mio di EUR)**Intensità dell'aiuto:** 44,45 %**Durata:** 1998 e 1999**Data di approvazione:** 3.2.1999**Stato membro:** Svezia**Aiuto n.:** N 769/97**Titolo:** Misure a favore dell'estensione della rete di teleriscaldamento in Svezia**Obiettivo:** Misure a favore dell'estensione della rete di teleriscaldamento in Svezia**Base giuridica:** Förordning om statligt bidrag för utbyggnad av fjärrvärmenätet**Bilancio:** 515 Mio di SEK (56 Mio di EUR)**Intensità dell'aiuto:** Massimo 15 % lordo**Durata:** 5 anni**Data di approvazione:** 4.2.1999**Stato membro:** Regno Unito**Aiuto n.:** N 609/98**Titolo:** La biotecnologia nel programma industriale**Obiettivo:** Sostenere progetti di dimostrazione per l'applicazione della biotecnologia**Base giuridica:** Science and technology act 1965, section 5**Bilancio:** Complessivamente, 3 Mio di GBP (2,1 Mio di EUR) per progetti dimostrativi compresi nell'arco di 4 anni

Intensità dell'aiuto:

- Fino al 25 % per le attività di sviluppo pre-competitive
- Maggiorazione: + 10 % per le PMI

Durata: Fino a dicembre 2002

Data di approvazione: 8.3.1999

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 679/98

Titolo: Regime temporaneo di aiuti per il miglioramento delle attrezzature dei porti di pesca

Obiettivo: Istituire un regime temporaneo di aiuti per il miglioramento delle attrezzature dei porti di pesca

Base giuridica: Tijdelijke subsidieregeling verbetering uitrustings vissershaven

Bilancio: Investimenti totali: tra 74 Mio di NLG (33,5 Mio di EUR) e 95 Mio di NLG (43,1 Mio di EUR). Contributo comunitario: tra 31,5 Mio di NLG (14,29 Mio di EUR) e 37 Mio di NLG.

Intensità dell'aiuto: Massimali e tassi d'intervento fissati all'allegato III, punto 2.1, tabella 5, e punto 2.2, tabella 6, del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio

Durata: 1999

Condizioni: Criteri e condizioni di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 100 del 27.3.1997) e al regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso IV/M.1462 — TRW/Lucas Varity)

(1999/C 88/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 11 marzo 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1462. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1481 — Denso/Magneti Marelli)

(1999/C 88/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 19 marzo 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa giapponese Denso Corporation (Denso) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo di parte della Magneti Marelli Manufacturing SpA (società Magneti Marelli nel settore della componentistica per automobili) a seguito di acquisto di azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Denso: attività relative al settore automobilistico, attrezzatura per il trasporto, telefonia mobile;
- società Magneti Marelli nel settore della componentistica per automobili: le società site nel Regno Unito, Polonia e Brasile che fabbricano alternatori, avviatori, motori per tergicristalli, aria condizionata, radiatori.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1481 — Denso/Magneti Marelli, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1407 — Bertelsmann/Mondadori)

(1999/C 88/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 marzo 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, le imprese Bertelsmann AG (Bertelsmann) e Arnoldo Mondadori Editore SpA (Mondadori) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bertelsmann: pubblicazione ed informazione, circolo letterario, produzione e distribuzione di musica, stampa e televisione;
- Mondadori: pubblicazione, stampa e vendita diretta di pubblicazioni;
- l'impresa in comune: vendita di letteratura generale e di musica ai clienti finali tramite un circolo letterario.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1407 — Bertelsmann/Mondadori, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(1999/C 88/08)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 346 del 17 dicembre 1997, pagina 23)

16 e 23 marzo 1999

Regolamento (CE) n./Decisione	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo Aggiudicato (EUR/t)
450/1999	A	118/98	Bangladesh	BLT	30 000	DEN	COMPAGNIE COMMERCIALE ANDRÉ SA, PARIS (F)	108,19
	B	119/98	Bangladesh	BLT	30 000	DEN	LECUREUR SA, PARIS (F)	107,83
504/1999	A	105/98	CICR/Georgia	FBLT	500	DEST	GRANDI MOLINI ITALIANI SPA, ROVIGO (I)	226,95
505/1999	A	458 + 459 + 509/97	EuronAid/. . .	SUB	68	EMB	ZUCKERHANDELSUNION GMBH, BERLIN (D)	263,50
506/1999	A	115 + 124/98	WFP/Somalia	MAI	9 130	EMB	SIMAGIR SA, NANTES (F)	103,10
507/1999	A	450 + 456 + 457/97	EuronAid/. . .	HCOLZ	673	EMB	SICOM SRL, CERCOLA (NA) (I)	594,90
	B	305/97	EuronAid/Niger	HSOJA	90	EMB	SICOM SRL, CERCOLA (NA) (I)	602,90

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Fiocchi d'avena
 FROF: Formaggio fuso
 WSB: Miscela frumento-soja
 SUB: Zucchero
 ORG: Orzo
 SOR: Sorgho
 DUR: Frumento duro
 GDUR: Semolino di frumento duro
 MAI: Granturco
 FMAI: Farina di granturco
 B: Burro

GMAI: Semola di granturco
 SMAI: Semola di granturco
 LENP: Latte intero in polvere
 LDEP: Latte parzialmente scremato in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 CT: Concentrato di pomodoro
 CM: Conserve di sgombri
 BISC: Biscotti ad alto valore proteico
 BO: Butteroil
 HOLI: Olio d'oliva
 HCOLZ: Olio di colza raffinato
 HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HSOJA: Olio di soia raffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato
 BPJ: Carni bovine in proprio succo
 CB: Corned beef

COR: Uva secca di Corinto
 BABYF: Babyfood
 LHE: Latte ad alto valore energetico
 Lsub1: Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
 Lsub2: Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
 PAL: Paste alimentari
 PISUM: Piselli spezzati
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 FAB: Fave (*Vicia Faba Major*)
 SAR: Sardine
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 EMB: Reso porto d'imbarco
 DEST: Franco destino
 EXW: Franco fabbrica